



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE LAVORO, 14 aprile 2021

GAGLIANO

giudice

M. F.

ricorrenti

Fondo Pensioni Sicilia

convenuto

Pubblico impiego presso la Regione Siciliana – Legge Regionale 11/1988 articolo 11 - Servizio pre-ruolo – Suo computo senza oneri ai fini dell’indennità di buonuscita - Spettanza

Il tessuto normativo, entro il quale opera il meccanismo di assorbimento del servizio pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, non consenta, per la comunanza di ratio e per un generale principio di coerenza ed omogeneità, di scindere la disciplina della ricongiunzione in base alla natura del trattamento in questione. Si vuol dire che avendo la normativa ricondotto entro una medesima previsione il riconoscimento dell’anzianità di servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e non avendo previsto alcun onere specifico a carico del lavoratore, risulta plausibile l’opzione ermeneutica secondo la quale “il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali” vada richiesto alle amministrazioni di provenienza, così come sostenuto dal primo giudice. All’irragionevolezza della opposta soluzione di diversificare il riconoscimento senza oneri dell’anzianità pre-ruolo ai fini pensionistici rispetto al trattamento di fine servizio, è opponibile che essa, oltre che priva di una base logica e normativa, collide con la posizione assunta dalla stessa amministrazione regionale, la quale con la Circolare del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana n. 87179 del 31/5/2011 ha previsto, proprio con riferimento alla ricongiunzione dei servizi prestati dai dipendenti statali transitati ai sensi della L.R. n. 53/1985, la gratuità della ricongiunzione senza operare alcuna distinzione tra trattamento pensionistico ed indennità di buonuscita.

Estensore della massima avv. Orazio Sciacca